



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA

Oggetto:

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettere c) e d)

del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

COMUNE DI APRILIA (LT)

La Campagna Romana

Titolo elaborato:

03. NORME

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
CRITERI PER LA COMPATIBILITA' DEGLI INTERVENTI	4
DISCIPLINA DI TUTELA	7
1. Paesaggio naturale (art. 22)	7
2. Paesaggio naturale di continuità (art. 24)	18
3. Paesaggio agrario di rilevante valore (art. 25)	30
4. Paesaggio agrario di valore (art. 26).....	41
5. Paesaggio agrario di continuità (art. 27)	53
6. Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 28).....	64

PREMESSA

Come già chiarito nel documento “02 - RELAZIONE DEI CONFINI” in seguito all’attività di individuazione dei confini, condotta su base catastale, è stato possibile precisare il perimetro dell’area della Campagna Romana, oggetto del presente provvedimento.

Con riguardo alla Tav. A del PTPR che descrive la disciplina di tutela, sono state individuate le norme d’uso di seguito precisate, che sono pertanto da intendersi cogenti esclusivamente con riferimento all’area situata all’interno del perimetro stesso, così come definito.

Le presenti norme integrano, nell’area della Campagna Romana nel Comune di Aprilia (LT) così come perimetrata, le norme del PTPR della Regione Lazio approvato con DCR n.5 del 21 aprile 2021 e pubblicato sul BURL n.56 del 10 giugno 2021, supplemento n. 2 e successivi aggiornamenti.

La quasi totalità dell’area perimetrata è classificata nella “Tavola A – Sistemi ed ambiti del Paesaggio” come “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore” (art. 25 NTA), con porzioni di “Paesaggio Agrario di Valore” (art. 26 NTA), “Paesaggio Naturale” (art. 22 NTA) e “Paesaggio Naturale di Continuità” (art. 24 NTA) lungo i fossi e “Paesaggio degli insediamenti urbani” (art. 28 NTA) per i centri urbanizzati, oltre ad una piccolissima parte a ridosso dell’area Commerciale “Aprilia 2” classificata “Paesaggio Agrario di Continuità” (art. 27 NTA).

L’area è inoltre gravata dai Vincoli ricognitivi di legge D.Lgs. n. 42/2004, art. 134 co.1 lett. b) e art. 142 co.1 lett. b) “protezione delle coste dei laghi” (art. 35 NTA), lett. c) “protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua” (art. 36 NTA), lett. g) “protezione delle aree boscate” (art. 39 NTA) e lett. h) “aree gravate da uso civico” (art. 40 NTA) e Vincoli ricognitivi di piano art. 134 co. 1 lett. c) “beni puntuali testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto” (art. 46 NTA), rilevabili dalla “Tavola B – Beni paesaggistici”.

CRITERI PER LA COMPATIBILITA' DEGLI INTERVENTI

In questa sede ci si è conformati, per quanto riguarda gli obiettivi di tutela prefissati, a quanto indicato nell'art. 135, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed esplicitato negli art. 22, 24, 25, 26, 27 e 28 tabella A) "Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica" delle Norme di PTPR, in particolare con riferimento alla "Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio", che di seguito si riporta in riferimento a ciascun ambito paesaggistico inserito all'interno dell'area oggetto del provvedimento:

1. *Paesaggio naturale:*

- Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale
- Utilizzo delle risorse idriche compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi
- Utilizzo dei territori costieri compatibilmente con il valore del paesaggio, mantenimento delle aree ancora libere
- Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso attenta politica di localizzazione e insediamento misure di contenimento dei frazionamenti fondiari e di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.
- Valorizzazione dei beni naturali e culturali
- Mantenimento delle biodiversità, e della funzione ecologica delle aree boschive

2. *Paesaggio naturale di continuità:*

- Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale
- Riqualificazione e recupero dei caratteri naturali propri protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale
- Valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire complessi paesaggistici unitari
- Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso
 - attenta politica di localizzazione e insediamento
 - utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale.
- Salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano.
- Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico

3. *Paesaggio agrario di rilevante valore:*

- Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario di rilevante valore
- Salvaguardia della biodiversità attraverso utilizzo diversificato aree rurali
- Riqualificazione delle caratteristiche dei paesaggi a rischio di degrado mediante:

- riconduzione a metodi di coltura tradizionali
- contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti
- attenta politica di localizzazione e insediamento
- modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio agricolo.
- Tutela e valorizzazione delle architetture rurali

4. *Paesaggio agrario di valore:*

- Mantenimento della vocazione agricola mediante individuazione di interventi di valorizzazione anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:
 - sviluppo prodotti locali di qualità
 - sviluppo agriturismo
 - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione
 - valorizzazione energia rinnovabile
 - formazione e qualificazione professionale
- Rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
- Recupero e riqualificazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori preesistenti anche mediante:
 - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali
 - contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti
 - attenta politica di localizzazione e insediamento
 - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione
- Tutela e valorizzazione delle architetture rurali

5. *Paesaggio agrario di continuità*

- Individuazione linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo di territorio attraverso
 - Attenta politica di localizzazione e insediamento
- Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile:
 - Sviluppo prodotti locali di qualità
 - Sviluppo agriturismo
 - Creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione
 - Valorizzazione energia rinnovabile
 - Promozione formazione e qualificazione professionale
 - Creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni.
- Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o metodi innovativi e di sperimentazione
 - Modi di utilizzazioni del suolo compatibili con la protezione della natura e il miglioramento delle condizioni di esistenza delle popolazioni
- Salvaguardia delle architetture rurali

6. *Paesaggio degli insediamenti urbani*

- Gestione dell'ecosistema urbano mediante
 - Controllo dell'espansione
 - Promozione di tessuti integrati

- Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua)
- Riqualificazione e recupero della struttura degli insediamenti e dei paesaggi urbani
 - Incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico
 - Conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici di qualità da ristrutturare
 - Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale
 - Controllo e mantenimento delle Visuali verso i paesaggi di pregio Contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi.

Inoltre, dall'approfondito studio propedeutico posto alla base delle valutazioni riportate nella Relazione generale, emergono ulteriori obiettivi e criteri metodologici di seguito riportati, ai quali si dovranno conformare tutti gli interventi previsti all'interno dell'ambito tutelato:

- Conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici esistenti, tenendo presenti le numerose valenze architettoniche e archeologiche e le tecniche e i materiali costruttivi delle preesistenze, con particolare attenzione alle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- Compatibilità delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati;
- Conservazione e valorizzazione degli spazi pubblici, quali strade e piazze, con particolare attenzione ai materiali utilizzati nella pavimentazione e negli arredi urbani;
- Conservazione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio.

DISCIPLINA DI TUTELA

La disciplina di tutela, prescrittiva per tutti gli interventi localizzati all'interno del perimetro del presente vincolo, è quella contenuta nelle Norme del PTPR approvato con DCR 5 del 21 aprile 2021e pubblicato sul BURL n. 56 del 10 giugno 2021, in particolare con riferimento agli art. 22, 24, 25, 26, 27 e 28, tabella B) Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela – con alcune modifiche e integrazioni (indicate in corsivo).

Varranno inoltre le disposizioni regolamentari indicate nella tabella C degli stessi articoli delle norme di PTPR approvato con DCR 5 del 21 aprile 2021e pubblicato sul BURL n. 56 del 10 giugno 2021.

1. PAESAGGIO NATURALE (ART. 22)

TABELLA B) - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	Uso agricolo e silvo-pastorale	conservazione dell'uso agricolo e silvo-pastorale nel rispetto della morfologia del paesaggio naturale
1.1	Interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentite le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili; in questi casi è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo, gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco ed abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie, la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado. Non è consentito modificare il rapporto esistente fra superfici arborate e quelle a prato pascolo e/o seminativo nudo a danno delle prime, con esclusione dal rapporto delle piante da frutto. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.
1.2	Interventi relativi a manufatti necessari alla conduzione del fondo	Conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi per attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	È consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, un aumento di volume per l'adeguamento funzionale inferiore al 20%. Non sono consentite nuove edificazioni. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.
1.2.2	Strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	

1.2.3	Abitazioni rurali	Consentito il recupero (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del DPR 380/2001) dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq. nel rispetto delle tipologie tradizionali. Non sono consentiti aumenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate oltre quelle conseguenti agli adeguamenti di cui al punto precedente. Non sono consentite nuove edificazioni.
1.2.4	strutture per agriturismo	Sono ammesse mediante il recupero dei manufatti esistenti subordinatamente a PUA. La relazione paesaggistica deve prevedere azioni di valorizzazione dei beni.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentito
2	Uso per attività di urbanizzazione	Conservazione del patrimonio edilizio e della rete viaria esistenti compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio naturale
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica	Non consentiti
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 e.2 DPR 380/2001)	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente e ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lettera e.2 DPR 380/2001)	Consentito esclusivamente il recupero e adeguamento funzionale servizi esistenti.
3	Uso Residenziale	
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto delle tipologie tradizionali. Fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, è consentito un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq, nonché l'adeguamento di spazi pavimentati esterni esistenti con l'esclusione di aumento di superfici esterne coperte. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.

3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 comma 1 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001.	Non consentita
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/2001)	È consentita esclusivamente la realizzazione di piccole serre, di cui alla l.r. 12 Agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) di superficie inferiore a 20 mq e/o di piccoli gazebo a servizio della residenza.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	
4.1	Laboratori artigianali	Conservazione attività esistenti
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti aumenti di volume né di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentito
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione attività esistenti compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti aumenti di volume né di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.

4.3	servizi pubblici generali	Conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero con ampliamento per adeguamento funzionale dei servizi esistenti; il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentito.
4.4	strutture produttive industriali	Conservazione delle attività produttive compatibili che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. La ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001 nonché, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, gli ampliamenti inferiori al 20%, sono consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, e previste negli strumenti urbanistici; il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	<i>Non consentiti</i>
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c.1 e.5 DPR 380/2001)	Consentito esclusivamente per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati sulle coste marine o lacuali o nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero ambientale.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 c.1 e.7 DPR 380/2001)	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale ed eliminazione delle attività incompatibili anche con la rilocalizzazione.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, e previste negli strumenti urbanistici; il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.

4.6.2	nuova realizzazione	<i>Non consentiti</i>
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 c.1 e.7 DPR 380/2001)	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite esclusivamente le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.1	nuova realizzazione	Non consentita.
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite esclusivamente le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio. Per gli impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, in esercizio legittimamente autorizzati, è consentito l'adeguamento tecnologico nonché il rinnovo dell'attività per una sola volta nei limiti stabiliti dalle leggi di settore.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita.
5	Uso Turistico Sportivo e Culturale	Salvaguardia e fruizione del patrimonio naturale
5.1	insediamenti turistici e alberghieri e relative strutture di servizio	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del patrimonio naturale e utili alla sua fruizione
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti e, fatto salvo quanto previsto per le aree boscate, con ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita esclusivamente mediante il recupero dei manufatti esistenti senza ampliamenti al di fuori della sagoma esistente con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività turistico-ricettive esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.

5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Fatto salvo quanto previsto per le aree boscate è possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile, fino ad un massimo di 50 mc. per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentita. In ogni caso per le aree litoranee comprese fra la costa e l'asse di viabilità longitudinale si possono autorizzare strutture stagionali ed attrezzature balneari. Le attrezzature balneari devono essere disposte in modo tale da non impedire la vista del mare (o del lago) dalla strada lungomare (o lungolago). Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività di ristoro e di soccorso esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.3	Rifugi	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale nel rispetto delle alberature esistenti.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza ed all'assistenza di coloro che praticano la montagna e le aree naturali, da realizzare su iniziativa dei comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette.
5.4	strutture scientifiche, centri culturali e di culto, musei, attività didattiche, e parchi avventura	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono ammessi ampliamenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico nel rispetto delle alberature esistenti.

5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti per modeste opere connesse a ricerca o studio dei fenomeni naturali che interessano le coste dei laghi e dei mari, la fauna marina, ed il patrimonio naturale e culturale in genere. Il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
5.5	Campeggi	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e capacità ricettiva	È consentito esclusivamente il recupero e ferme restando la consistenza planimetrica e la capacità ricettiva, la realizzazione delle opere strettamente necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 8 bis della l.r. 24/1998 e dall'art. 39, comma 10.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e capacità ricettiva	Non consentiti.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito esclusivamente il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Non è consentito l'ampliamento né della superficie coperta né delle volumetrie.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non Consentiti. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo degli impianti esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito esclusivamente il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture degli impianti esistenti. Non sono consentiti ampliamenti né della superficie coperta né delle volumetrie.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo degli impianti esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
6	Uso Tecnologico	Sviluppo del territorio nel rispetto del patrimonio naturale
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3, comma 1, lett. e.3), DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, se non diversamente localizzabili, nel rispetto della morfologia dei luoghi e la salvaguardia del patrimonio naturale. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica, deve prevedere la sistemazione paesaggistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica prevista nella relazione.

6.2	Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3, comma 1, lett. e.4), D.P.R. 380/2001)	Non consentiti.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia fatta eccezione per gli impianti solari termici e termodinamici di piccola dimensione (con superficie minore 25 mq o di potenza installata minore di 20kw). Sono consentite queste tipologie di impianti nel caso in cui non sia possibile l'integrazione sugli edifici esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati o parzialmente integrati negli edifici o annessi agricoli. La superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.

7	Uso Infrastrutturale	Salvaguardia del patrimonio naturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non Consentiti
7.2	nuove infrastrutture	
7.2.1	viabilità locale	Non consentita
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Sono consentiti, se non diversamente localizzabili, nel rispetto della morfologia dei luoghi e della salvaguardia del patrimonio naturale. Il progetto deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam dettagliatamente documentata nella relazione paesaggistica e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
7.2.3	grande viabilità	Non consentita. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 62.
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	È consentita solo l'apertura di strade forestali necessarie per le attività agro-silvo pastorali.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto del contesto naturale esistente. Nelle fasce costiere i sentieri di attraversamento della duna o dell'arenile devono essere realizzati in legno o altri materiali naturali, rispettare l'andamento naturale del terreno e devono conservare la vegetazione esistente. È prescritto il mantenimento degli accessi al mare o ai laghi, evitando nuovi accessi carrabili e migliorando quelli esistenti.
7.2.6	piste ciclabili	Sono consentite previa relazione paesaggistica che deve contenere elementi per la valutazione dell'inserimento dell'intervento nel contesto nel rispetto del contesto naturale esistente.
7.2.7	parking e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna o dell'arenile. I parking non sono consentiti.
7.3	Infrastrutture di trasporto esistenti	
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 con esclusione di realizzazioni di nuovi tracciati. La relazione paesaggistica deve dettagliare le misure di miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi da prevedere dal progetto.
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Salvaguardia del patrimonio naturale
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di settore e recepiti negli strumenti urbanistici. Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini.

TABELLA C Paesaggio naturale - norma regolamentare		
1	Elementi Geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasivi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini

3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano o rurale	
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non Consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

2. PAESAGGIO NATURALE DI CONTINUITÀ (ART. 24)

TABELLA B) - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Conservazione esercizio attività agricole e silvo pastorali nel rispetto della morfologia del paesaggio
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	<p>Sono consentite: le opere per il drenaggio delle acque di superficie e per il consolidamento delle scarpate instabili con obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo; gli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco ed abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie, la costruzione di ricoveri in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria per il bestiame brado.</p> <p>Sono consentiti inoltre i silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico, la posa di teloni o di rivestimenti mobili, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, le serre di cui alla l.r. 34/1996, limitatamente a quelle per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico. Non è consentito di realizzare sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.</p>
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione del paesaggio naturale e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	<p>Consentito il recupero dei manufatti esistenti e un aumento di volume inferiore al 20%.</p> <p>Non sono consentite nuove edificazioni o ampliamenti superiori al 20% dei manufatti esistenti. Ogni trasformazione deve avvenire nel rispetto della tipologia edilizia tradizionale.</p>
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite mediante il recupero dei manufatti esistenti. La relazione paesaggistica deve prevedere azioni di valorizzazione del paesaggio.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito esclusivamente il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, lettera d del DPR 380/2001, il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione paesistica da realizzare contestualmente agli interventi documentati dettagliatamente nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita

2	Uso per attività di urbanizzazione	Contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti, utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica	Non consentiti
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e.2 del DPR 380/2001)	Sono consentite esclusivamente le trasformazioni per accessibilità e reti di servizio legate al recupero dell'edificazione esistente e ai relativi adeguamenti funzionali. Gli attraversamenti di reti non diversamente localizzabili sono da realizzare preferibilmente interrati e nel rispetto della vegetazione arborea.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/2001)	Consentito esclusivamente il recupero e l'adeguamento funzionale servizi esistenti.
3	Uso residenziale	Attenta politica di localizzazione e insediamento Conservazione delle tipologie edilizie tradizionali
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero nonché l'adeguamento igienico- sanitario nei limiti del 5% per massimo 50 mq. e di spazi pavimentati esterni esistenti, con esclusione di aumenti di superfici esterne coperte. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co. 1 lettera d) del DPR 380/2001 e per gli adeguamenti funzionali, la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare le opere di miglioramento della qualità paesaggistica previste nel progetto da realizzare contestualmente agli interventi.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3c.1 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001.	Non consentita.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 c. 1 lett. e. 5 DPR 380/2001)	È consentita esclusivamente la realizzazione di piccole serre, di cui alla l.r. 34/1996, di superficie inferiore a 20 mq e/o di piccoli gazebi a servizio della residenza.

4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Valorizzazione delle attività compatibili con il paesaggio e fruizione dei paesaggi contigui
4.1	laboratori artigianali	Conservazione attività esistenti
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/2001, nonché ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti ampliamenti di superfici esterne coperte e/o pavimentate
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti.
4.2	strutture commerciali e terziarie	conservazione attività esistenti
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 co.1 lett. d del DPR 380/2001, il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Non sono consentiti aumenti di volume, né di superfici esterne coperte e/o pavimentate.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua, per le quali il progetto deve prevedere azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione e adeguamento funzionale dei servizi esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e l'ampliamento inferiore al 20% per adeguamento funzionale dei servizi esistenti subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico, previste nel progetto e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti.
4.4	strutture produttive industriali	Conservazione delle attività produttive compatibili che devono essere necessariamente localizzate sulle coste marine o lacuali o nei 150 m. dei corsi d'acqua.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. La ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti inferiori al 20% sono consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle fasce di rispetto delle coste marine o lacuali o dei corsi d'acqua, per le quali il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.

4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle fasce di rispetto delle coste marine o lacuali o dei corsi d'acqua, per le quali il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero ambientale da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett.e.5 DPR 380/2001)	Consentita per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati nelle fasce di rispetto delle coste marine o lacuali o dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	conservazione delle attività compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentita per i manufatti che devono essere necessariamente localizzati nelle fasce di rispetto delle coste marine o lacuali o dei corsi d'acqua, subordinatamente a azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.6.2	nuova realizzazione	<i>Non consentita</i>
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite esclusivamente le opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non consentiti.
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	eliminazione anche con rilocalizzazione
4.8.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite le esclusivamente opere di ripristino delle componenti naturali o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio. Per gli impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, in esercizio legittimamente autorizzati, è consentito l'adeguamento tecnologico nonché il rinnovo dell'attività per una sola volta nei limiti stabiliti dalle leggi di settore.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita.
5	Uso turistico sportivo e culturale	Salvaguardia e fruizione dei paesaggi contigui
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti

5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture di cui alla disciplina regolamentare. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20% per i quali il progetto deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita esclusivamente mediante il recupero di edifici esistenti senza ampliamenti al di fuori della sagoma con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali coperture e finiture. In tal caso il progetto deve prevedere interventi di valorizzazione e recupero del paesaggio dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Sono altresì consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività turistico alberghiere esistenti o consentite, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione del paesaggio contiguo nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature di ristoro e soccorso esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. È possibile un incremento massimo di volume, ai soli fini dell'adeguamento igienico sanitario dell'immobile nel limite massimo di 50 mc. per una sola volta e nel rispetto delle alberature esistenti.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentite esclusivamente installazioni esterne poste a corredo delle attività di ristoro e di soccorso esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. In ogni caso per le aree litoranee comprese fra la costa e l'asse di viabilità longitudinale si possono autorizzare strutture stagionali ed attrezzature balneari. Le attrezzature balneari devono essere disposte in modo tale da non impedire la vista del mare (lago) dalla strada lungomare (lungolago).
5.3	Rifugi	Fruizione del paesaggio contiguo nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Sono consentiti altresì ampliamenti inferiori al 20% da realizzare nel rispetto delle componenti naturali.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti rifugi di modesta entità destinati all'accoglienza ed all'assistenza di coloro che praticano la montagna e le aree naturali, da realizzare su iniziativa dei comuni e degli enti gestori delle aree naturali protette nel rispetto delle componenti naturali.

5.4	strutture scientifiche e centri culturali e di culto e musei, attività didattiche e parchi avventura	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: è consentito il recupero dei manufatti esistenti e ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione e gli ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare gli interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti esclusivamente per modeste opere connesse a ricerca o studio dei fenomeni naturali che interessano le coste dei laghi e dei mari, la fauna marina, ed il patrimonio naturale e culturale in genere.
5.5	Campeggi	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentito il recupero dei campeggi esistenti e la realizzazione delle opere strettamente necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore e per il miglioramento della classificazione nonché l'ampliamento della consistenza planimetrica e della capacità ricettiva. In caso di ampliamenti le strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentiti, i campeggi nonché i servizi strettamente indispensabili secondo le leggi e i regolamenti di settore alla loro fruizione. Tali strutture devono salvaguardare la vegetazione arborea ed il sistema morfologico esistente. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto paesaggistico e documentare interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico da realizzare contestualmente agli interventi.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Per la ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto e documentare interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto e da realizzare contestualmente agli interventi.

5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di servizi strettamente indispensabili alla fruizione di impianti sportivi esistenti nonché la realizzazione di nuovi impianti sportivi nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico, con indice di fabbricabilità di 0,001 mc per mq e altezza massima di m 7,00. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto e documentare interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto e da realizzare contestualmente agli interventi
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione dell'area nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito il recupero e gli ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture delle strutture esistenti. Per la ristrutturazione e gli ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto e documentare interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto e da realizzare contestualmente agli interventi
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di nuovi impianti sportivi all'aperto, nonché di servizi strettamente indispensabili alla loro fruizione nel rispetto della vegetazione arborea e del sistema morfologico. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione con il contesto e documentare interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico previsti nel progetto e da realizzare contestualmente agli interventi.
6	Uso tecnologico	Utilizzazione del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 comma 1 lettera e.3 DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Consentite, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica dei luoghi post operam da prevedere nel progetto e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture esistenti.
6.2	Installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 D.P.R. 380/2001)	Sono consentiti, se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e deve documentare dettagliatamente la sistemazione paesistica post operam da prevedere nel progetto. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista. In ogni caso è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.

6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate d.lgs. 10 settembre 2010.	Non consentiti.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, art. 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate d.lgs. 10 settembre 2010.	<i>Non consentiti</i>
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti fotovoltaici compresi quelli integrati alle serre e alle pensiline per parcheggi. Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti se con essi integrati o parzialmente integrati nel rispetto delle tipologie edilizie.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.

7	Uso infrastrutturale	Sviluppo e fruizione anche visiva del territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti manufatti di modesta dimensione strettamente necessari alla funzionalità del tracciato viario esistente o consentito dalle presenti norme compatibilmente con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali.
7.2	Nuove infrastrutture	
7.2.1	viabilità locale	Non Consentito
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti in assenza di soluzioni alternative. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesaggistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	Grande viabilità	
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	È consentita l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto del contesto naturale esistente. Sono consentiti anche impianti elementari per la sosta non asfaltati. I sentieri di attraversamento della duna devono essere realizzati in legno o altri materiali naturali, rispettare l'andamento naturale del terreno e devono essere compatibili con la vegetazione esistente. È prescritto il mantenimento dello stato degli accessi al mare, evitando nuovi accessi carrabili e migliorando quelli esistenti.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite nel rispetto del contesto naturale esistente, non asfaltate.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta non asfaltate in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m. dal limite interno della duna.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione, anche visiva dei paesaggi naturali circostanti
7.3.1	Adeguamenti	Si applica l'articolo 14 delle norme. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesaggistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto urbano, rurale o naturale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di

7.4.2	nodi di scambio	settore e recepiti negli strumenti urbanistici. Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini.
-------	-----------------	---

TABELLA C - paesaggio naturale di continuità - norma regolamentare

	Elementi del paesaggio	Norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.

2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini.
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano e rurale	
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.

5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura con in mattoni con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentito fatta salva segnaletica di pubblica utilità

3. PAESAGGIO AGRARIO DI RILEVANTE VALORE (ART. 25)

TABELLA B) - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		Obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Conservazione esercizio dell'uso agricolo e silvopastorale nel rispetto delle colture e dei metodi tradizionali e dei valori identitari del paesaggio agrario di rilevante valore
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da effettuarsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r. 34/1996 " <i>disciplina urbanistica per la costruzione delle serre</i> " nonché, silos con particolare attenzione all'impatto verticale e tipologico. Sono inoltre ammessi interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come muretti a secco, fontanili, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali.
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle norme che non potranno essere superati, l'altezza massima per gli edifici è 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 10 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 50 ha.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico, e documentare dettagliatamente le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e da prevedere nel progetto.

1.2.3	abitazione rurale	Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con lotto minimo 10 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 50 ha. L'indice di edificabilità è di 0,005 mc/mq, l'altezza massima degli edifici è 7 ml. L'edificazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti nonché gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r. 2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Per la ristrutturazione di cui alla lettera d) co 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20%. il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto di recupero deve prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Non consentita
2	Uso per attività di urbanizzazione	Conservazione dei tessuti dei borghi agricoli e della rete viaria esistente
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	È consentita la ristrutturazione urbanistica dei centri rurali esistenti subordinatamente ad un piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire valutazioni sulla conservazione dei caratteri estetico - tradizionali dell'insediamento rurale e sul miglioramento della percezione visiva.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e.2 del DPR 380/2001)	È consentito l'adeguamento delle reti di servizio esistenti e la realizzazione di nuove reti legate ad edificazioni presenti o ammesse dalle presenti norme ed ai relativi adeguamenti funzionali e tecnologici.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/2001)	Consentito l'adeguamento funzionale servizi esistenti. È altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del DM 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	Tutela e valorizzazione delle architetture rurali

3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. È consentito inoltre un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq, nonché l'adeguamento di spazi pavimentati esterni esistenti con l'esclusione di aumento di superfici esterne coperte. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 e per l'eventuale aumento di volume la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001.	Non consentita.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	È consentita esclusivamente la realizzazione di piccole serre, di cui alla l.r. 12 Agosto 1996, n. 34 di superficie inferiore a 20 mq e/o di piccoli gazebi a servizio della residenza.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
4.1	laboratori artigianali	Valorizzazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di rilevante valore
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.2	strutture commerciali e terziarie	Conservazione delle attività compatibili con la salvaguardia del paesaggio agrario.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante. Non sono consentiti ampliamenti.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi esistenti

4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti e l'adeguamento funzionale nel limite di aumento di volume del 20% con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 e l'adeguamento funzionale la relazione paesaggistica deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.4	strutture produttive industriali	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lettera d) del DPR 380/2001 la relazione paesaggistica deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale. Non sono consentiti ampliamenti.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lett. e.5 DPR 380/2001)	Non consentiti
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Conservazione degli usi compatibili con la tutela del paesaggio agrario di rilevante valore.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentito il recupero degli impianti esistenti nonché gli ampliamenti strettamente legati all'attività esistente. Contestualmente alla realizzazione di interventi di recupero deve essere valutata la compatibilità con i valori del paesaggio agrario e devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto sul paesaggio e di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da documentare nella relazione paesaggistica.
4.6.2	nuova realizzazione	Non consentita salvo che per le attività che devono essere necessariamente localizzate nelle coste marine o lacuali o nei 150 ml. dei corsi d'acqua, subordinatamente ad azioni di valorizzazione e recupero paesaggistico.
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Eliminazione anche con rilocalizzazione
4.7.1	recupero e ampliamenti	Non consentiti. Sono consentite le opere di ripristino delle attività agricole o comunque finalizzate al miglioramento della qualità del paesaggio.
4.7.2	nuova realizzazione	Non consentiti

4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Tutela del paesaggio agrario di rilevante valore
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario. <i>Le autorizzazioni in essere non sono rinnovabili.</i> È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
5	Uso turistico sportivo e culturale	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento igienico sanitario e tecnologico il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la nuova realizzazione esclusivamente mediante il recupero dei manufatti esistenti senza ampliamenti al di fuori della sagoma esistente con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Il progetto deve prevedere gli interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività turistico-ricettive esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione del paesaggio agrario
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.3	Rifugi	Fruizione del paesaggio agrario
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.

5.4	Strutture scientifiche, centri culturali e di culto e musei, attività didattiche e parchi avventura	valorizzazione del paesaggio agrario e promozione dell'uso agricolo tradizionali e della cultura contadina
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita preferibilmente mediante recupero e ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto, dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentito esclusivamente il recupero dei campeggi esistenti e, ferme restando la consistenza planimetrica e la capacità ricettiva, la realizzazione delle opere strettamente necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Non consentita
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Sono consentiti esclusivamente la conservazione e il recupero di impianti esistenti. Non sono consentiti ampliamenti né della superficie coperta né delle volumetrie.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono esclusivamente consentite installazioni esterne poste a corredo degli impianti esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione del paesaggio agrario di rilevante valore e conservazione delle attività compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Sono consentiti il recupero e l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti e dei servizi strettamente necessari per la loro fruizione nonché l'ampliamento degli impianti fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni.

5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti impianti sportivi di tipo estensivo con superficie non superiore ad 1/50 della superficie fondiaria nonché la realizzazione di servizi strettamente necessari alla loro fruizione con indice fondiario non superiore a 0,001 mc/mq e altezza massima 7 ml. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare interventi di valorizzazione paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.
6	Uso tecnologico	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.2	installazione di impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	Sono consentiti <i>in assenza comprovata di alternative localizzative</i> . La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline per aree a parcheggio e per gli impianti a biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam secondo quanto indicato nelle Linee Guida. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	<i>Non consentiti</i>

6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti. <i>Gli impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli non sono consentiti.</i>
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. La superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso infrastrutturale	Fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e dei modi d’uso tradizionali
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Non consentiti
7.2	nuove infrastrutture	Sviluppo e fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e tradizionali.
7.2.1	viabilità locale	È consentita esclusivamente l’apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dell’assetto percettivo, scenico e panoramico e prevedere interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante. Deve inoltre documentare le sistemazioni paesistiche, da prevedere nel progetto, che favoriscano l’inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	Non consentita. Per diversa valutazione si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 62 delle presenti norme.
7.2.4	viabilità di servizio all’attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	È consentita l’apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite. La relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla valutazione dell’inserimento nel paesaggio circostante.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Sono consentite esclusivamente piazzole di sosta in terra battuta nel rispetto della morfologia dei luoghi, con movimenti di terra massimo di 1,50 ml sopra o sotto il piano di campagna.

7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Conservazione e fruizione anche visiva del paesaggio agrario di rilevante valore nel rispetto della integrità del paesaggio e dei valori identitari e tradizionali
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme.
7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio circostante, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano o rurale. Deve inoltre documentare le sistemazioni paesistiche, da prevedere nel progetto, che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione del paesaggio agrario e del patrimonio edilizio tradizionale esistente
7.4.1	Porti e aeroporti	Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di settore e recepiti negli strumenti urbanistici. Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini.
7.4.2	nodi di scambio	

TABELLA C Paesaggio agrario di rilevante valore - norma regolamentare		
1	Elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri, che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
2	Elementi vegetazione naturale	

2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silviculturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasivi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini.
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r. 24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.

4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici. recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale	Tutela e valorizzazione delle architetture rurali
5.1	Coperture	Preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.2	qualità delle finiture. colori. materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 m se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

4. PAESAGGIO AGRARIO DI VALORE (ART. 26)

TABELLA B) Paesaggio agrario di valore - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		Obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	mantenimento o recupero della vocazione agricola e promozione dello sviluppo sostenibile - sviluppo prodotti locali di qualità - sviluppo agriturismo - ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali - modi di utilizzazione del suolo compatibili con la protezione
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. Sono consentiti inoltre gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o i rivestimenti mobili, le serre di cui alla l.r.12 agosto 1996 n. 34 " <i>disciplina urbanistica per la costruzione delle serre</i> " e, i silos. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle attività agricole esistenti come fontanili, muretti a secco, abbeveratoi, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq. e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare piccole strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili, stalle)	Oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% degli edifici esistenti sono ammesse nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati; l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 5 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 10 ha.

1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre al recupero ed agli ampliamenti inferiori al 20% delle strutture esistenti sono ammesse nuove realizzazioni subordinatamente a PUA che deve prevedere l'ubicazione delle strutture. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore e documentare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e da realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.3	abitazione rurale	Oltre al recupero delle abitazioni rurali esistenti sono consentiti ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,005 mc/mq. e lotto minimo 5 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 10 ha. L'altezza massima dell'edificio è di 7 m.
1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti) nonché gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r.2 novembre 2006 n. 14 "norme in materia di agriturismo e turismo rurale" nel rispetto delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali delle tipologie dell'architettura rurale tradizionale. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentita la realizzazione di centri rurali con indice di edificabilità residenziale di 0,05 mc/mq e lotto minimo di 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree.
2	Uso per attività di urbanizzazione	Rafforzamento dei centri rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti.

2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	È consentita subordinatamente a piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione in relazione alla reintegrazione dei valori preesistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati nei tessuti da recuperare e nella rete viaria esistente. Nei casi di centri rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere il più possibile conservate nella loro originaria integrità ma possono essere previste specifiche soluzioni progettuali di qualità di cui all'art. 52 delle norme.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e. 2 del DPR 380/2001)	È consentito l'adeguamento funzionale delle reti esistenti e la realizzazione di nuove reti di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/2001)	È consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi correlati ai centri rurali di nuova formazione o oggetto di ristrutturazione urbanistica. È altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M. 1444 del 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	Tutela e valorizzazione delle architetture rurali e promozione della qualità architettonica degli insediamenti
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti. nonché l'ampliamento, per una sola volta, inferiore al 20%. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 e gli ampliamenti la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001.	È consentita esclusivamente la nuova costruzione in sostituzione di edifici da demolire con un ampliamento massimo del 20% del volume preesistente, qualora l'intervento di nuova edificazione sia migliorativo della qualità del paesaggio agrario e degli insediamenti.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	È consentita esclusivamente la realizzazione di piccole serre, di cui alla l.r. 12 Agosto 1996, n. 34 <i>"Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre"</i> di superficie inferiore a 20 mq e/o di piccoli gazebi a servizio della residenza.

4	Uso produttivo, commerciale e terziario	<p>mantenimento della vocazione agricola in relazione ad uno sviluppo sostenibile mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione prodotti locali di qualità - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - formazione e qualificazione professionale- rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
4.1	laboratori artigianali	Conservazione delle attività compatibili con il paesaggio agrario di valore, promozione prodotti locali
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lettera d) del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento, dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.2	strutture commerciali e terziarie	<p>Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore</p> <ul style="list-style-type: none"> - creazione di strutture per la commercializzazione - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento, dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.3	servizi pubblici generali	Conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi pubblici esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 co.1 lettera d) del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti il progetto deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.

4.4	strutture produttive industriali	Recupero e valorizzazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori paesistici preesistenti
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d del DPR 380/2001 nonché per ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere misure e opere di miglioramento della qualità paesistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Non consentiti
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art.3 lett. e.5 DPR 380/2001)	<i>Non consentiti</i>
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate e subordinatamente ad autorizzazioni temporanee che possono essere rinnovate discrezionalmente in base alla modificazione dei valori riconosciuti del contesto.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore
4.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate e subordinatamente ad autorizzazioni temporanee che possono essere rinnovate discrezionalmente in base alla modificazione dei valori riconosciuti del contesto.
4.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario. <i>Le autorizzazioni in essere non sono rinnovabili.</i> È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.

4.8.2	nuova realizzazione	<i>Non consentita</i>
5	Uso turistico sportivo e culturale	Mantenimento e promozione della vocazione agricola e degli usi compatibili mediante interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Fruizione e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle attrezzature turistiche esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del paesaggio rurale dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita esclusivamente mediante il recupero dei manufatti esistenti senza ampliamenti al di fuori della sagoma esistente con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Il progetto deve prevedere gli interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Sono consentite installazioni esterne poste a corredo delle attività turistico-ricettive esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	Fruizione del paesaggio agrario
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.3	Rifugi	Fruizione del paesaggio agrario
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento dei manufatti esistenti nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita nel rispetto delle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture.
5.4	strutture scientifiche, centri culturali e di culto e musei, attività didattiche e parchi avventura	Promozione dell'uso agrario e dei metodi di coltivazione tradizionali, della cultura contadina nonché dello studio e della diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.

5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Mantenimento delle strutture ed attività esistenti: consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti inferiori al 20% il progetto deve prevedere la contestuale realizzazione di opere di miglioramento della qualità paesaggistica del paesaggio rurale dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti preferibilmente mediante recupero edifici esistenti. Per la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti superiori al 20% il progetto deve prevedere misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.
5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%% della superficie e della capacità ricettiva	Consentito il recupero dei campeggi esistenti e la realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione nonché ampliamenti della superficie e della capacità ricettiva inferiori al 20%.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%% della superficie e della capacità ricettiva	Consentiti esclusivamente in apposite aree individuate nello strumento urbanistico. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e prevedere le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da realizzare contestualmente all'intervento.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	È consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro fruizione.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono esclusivamente consentite installazioni esterne poste a corredo degli impianti esistenti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.

5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	Fruizione del paesaggio agrario di valore e conservazione degli usi compatibili con i valori identitari e tradizionali
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Oltre al recupero e all'adeguamento funzionale dei servizi necessari per la loro fruizione è consentito l'ampliamento delle superfici degli impianti esistenti fino al raggiungimento dei limiti previsti per le nuove realizzazioni.
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti, impianti sportivi di tipo estensivo con superficie non superiore ad 1/20 della superficie fondiaria nonché la realizzazione di servizi strettamente necessari alla fruizione degli impianti con indice fondiario non superiore a 0,015 mc/mq e altezza massima 7 ml.
6	Uso tecnologico	Promozione dell'uso agrario e dei metodi coltivazione tradizionali nonché la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato; la relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.2	installazione di impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	Sono consentiti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline per aree a parcheggio e per gli impianti a biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	<i>Non consentiti</i>

6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti. <i>Gli impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli non sono consentiti.</i>
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti. <i>Gli impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli non sono consentiti.</i>
7	Uso infrastrutturale	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e dei modi d’uso tradizionali
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti. Il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all’intervento, dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica
7.2	nuove infrastrutture	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e dei modi d’uso tradizionali
7.2.1	viabilità locale	È consentita esclusivamente la realizzazione della viabilità di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Sono consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore, dei valori identitari e dei modi d’uso tradizionali e documentare interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l’inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.3	grande viabilità	
7.2.4	Viabilità di servizio all’uso agricolo o ad altri usi con essa compatibile	È consentita l’apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi. I tracciati devono seguire la morfologia del terreno e non devono essere asfaltati con movimenti di terra massimo di 1,50 ml sopra o sotto il piano di campagna
7.2.5	Percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario.

7.2.6	piste ciclabili	Consentite. La relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla valutazione dell'inserimento nel paesaggio circostante.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario. La relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla valutazione dell'inserimento nel paesaggio circostante.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione e sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e tradizionali.
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità paesaggistica, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario di valore, dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali nonché documentare proposte di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio contenute nel progetto. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.3.3	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Conservazione degli usi compatibili con il paesaggio agrario di valore
7.4.1	Porti e aeroporti	Sono consentiti esclusivamente se inseriti nel piano territoriale di settore e recepiti negli strumenti urbanistici Il piano deve essere corredato delle necessarie analisi e valutazioni sulla compatibilità paesaggistica in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, alle modificazioni del profilo naturale dei luoghi ed alla eliminazione delle relazioni visive storiche culturali e simboliche e prevedere adeguate azioni di mitigazione e compensazione degli effetti ineliminabili degli interventi sul paesaggio, da realizzare all'interno dell'area e ai suoi margini.
7.4.2	nodi di scambio	

TABELLA C Paesaggio agrario di valore - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità.
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.

3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedita dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonché recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 m se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

5. PAESAGGIO AGRARIO DI CONTINUITÀ (ART. 27)

TABELLA B) Paesaggio agrario di continuità – Disciplina delle azioni / trasformazioni e obiettivi di tutela		
Tipologie di interventi di trasformazione per uso		Obiettivo specifico di tutela/disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile. Riqualficazione e recupero di paesaggi degradati
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola zootecnica	Sono consentite le sistemazioni idrauliche nonché gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le palificazioni, i pergolati, le tettoie, la posa di teloni o i rivestimenti mobili e le serre di cui alla l.r.12 agosto 1996 n. 34 e i silos. Sono inoltre ammessi piccoli interventi volti al miglioramento delle piccole attività agricole esistenti come fontanili, i muretti a secco, abbeveratoi, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi in legno amovibili con superficie coperta non superiore a 5 mq e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o murarie. Per quanto riguarda l'attività zootecnica si possono realizzare strutture per il ricovero degli animali in legno amovibili per uso stagionale che non costituiscono volumetria. Non è ammessa l'avulsione di impianti colturali arborei con valore tradizionale tipici della zona.
1.2	manufatti necessari alla conduzione del fondo	Valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,015 mc/mq; la cubatura esistente è da computare ai fini dell'accertamento dei limiti previsti dalle presenti norme che non potranno essere superati, l'altezza massima degli edifici è di 7 ml. Il lotto minimo è stabilito in 3 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 5 ha.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici	Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e dettagliare le opere di mitigazione di eventuali effetti intrusivi nel quadro panoramico e di miglioramento del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.3	Abitazione rurale	Oltre al recupero degli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti e nuove realizzazioni con indice di edificabilità di 0,01 mc/mq, h max 7 ml, il lotto minimo è di 3 ha. Per i comuni di Roma e Fiumicino (unità geografiche dei monti Sabatini - area di Roma e dell'agro romano) il lotto minimo è di 5 ha.

1.2.4	strutture per agriturismo	Consentite se realizzate mediante recupero dei manufatti esistenti e gli ampliamenti nei limiti previsti dall'articolo 15 della l.r. 2 novembre 2006 n. 14 <i>"norme in materia di agriturismo e turismo rurale"</i> con adeguamento delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Il progetto di recupero deve in ogni caso prevedere opere di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente all'intervento.
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento delle caratteristiche costruttive, dei colori, dei materiali tradizionali. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d) del DPR 380/2001 è il progetto deve prevedere interventi di miglioramento della qualità paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione dell'intervento dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	È consentita la realizzazione di centri rurali con indice edificabilità residenziale 0,05 mc/mq e lotto minimo 5 ha se l'area è caratterizzata da diffusa edificazione, elevata frammentazione fondiaria, diffusa attività agricola che consenta mantenimento della vocazione rurale delle aree.
2	Uso di attività di urbanizzazione	Riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti Individuazione linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	È consentita subordinatamente a piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione in relazione alla reintegrazione dei valori preesistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici. Nei casi di centri rurali la struttura urbanistica e viaria, gli impianti vegetazionali e le opere di arredo devono essere il più possibile conservate nella loro originaria integrità ma possono essere previste specifiche soluzioni progettuali di qualità di cui all'art. 52 delle norme.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 lettera e. 2 del DPR 380/2001)	È consentito l'adeguamento funzionale delle reti esistenti e la realizzazione di nuove reti di servizio alle edificazioni esistenti o ammesse dalle presenti norme.
2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 lett. e.2 DPR 380/2001)	È consentito il recupero e l'adeguamento funzionale dei servizi esistenti nonché la realizzazione di nuovi servizi correlati ai centri rurali di nuova formazione o oggetto di ristrutturazione urbanistica. È altresì consentita la realizzazione della dotazione di spazi pubblici per verde e parcheggi di cui all'art. 3 co. 2 lettere c) e d) del D.M.1444 del 2 aprile 1968.
3	Uso residenziale	conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e promozione della qualità architettonica degli insediamenti
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.

3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/2001.	Consentita la nuova edificazione e gli ampliamenti degli edifici esistenti in ambiti previsti negli strumenti urbanistici da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso l'edificazione è subordinata a valutazione di compatibilità paesistica e nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	<i>Non consentita</i>
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Individuazione di interventi di valorizzazione del paesaggio agrario anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile: <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo prodotti locali di qualità - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione - promozione formazione e qualificazione professionale - creazione reti e collegamenti con le città rurali e altre regioni
4.1	laboratori artigianali	Promozione e sviluppo delle attività compatibili con il paesaggio agrario e di miglioramento della qualità architettonica degli insediamenti.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione e gli ampliamenti degli edifici esistenti in ambiti previsti negli strumenti urbanistici da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso la relazione paesaggistica che deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
4.2	strutture commerciali e terziarie	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili <ul style="list-style-type: none"> - creazione di strutture per la commercializzazione - formazione e qualificazione professionale - rafforzamento delle città rurali come centri di sviluppo regionale e promozione del loro collegamento in rete
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la nuova edificazione e gli ampliamenti degli edifici esistenti in ambiti previsti negli strumenti urbanistici da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. In ogni caso la relazione

		paesaggistica deve contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti.
4.3	servizi pubblici generali	conservazione ed adeguamento funzionale dei servizi pubblici esistenti
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti. La relazione paesaggistica dovrà contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi in ogni caso deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
4.4	strutture produttive industriali	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	<i>Consentiti gli ampliamenti degli edifici esistenti in ambiti previsti negli strumenti urbanistici da localizzare in aree già parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. Non è consentita la nuova edificazione</i>
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art.3 lett.e.5 DPR 380/2001)	<i>Non consentiti</i>
4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (e.7)	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti, se non diversamente realizzabili, per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lett. e.7 DPR 380/2001)	
4.7.1	recupero e ampliamenti	
4.7.2	nuova realizzazione	

4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario e degli usi con esso compatibili
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la prosecuzione di attività in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario. <i>Le autorizzazioni in essere non sono rinnovabili.</i> È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	nuova realizzazione	<i>Non consentita</i>
5	Uso turistico sportivo e culturale	Mantenimento e promozione della vocazione agricola e degli usi compatibili mediante interventi di valorizzazione del paesaggio agricolo anche in relazione ad uno sviluppo sostenibile.
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	Sviluppo sostenibile e valorizzazione del paesaggio agrario.
5.1.1	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti. La relazione paesaggistica dovrà contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti.
5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti.
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti.
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti.
5.4	strutture scientifiche e centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Promozione dell'attività agricola tradizionale nonché lo studio e la diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti nonché ampliamenti inferiori al 20% con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la qualità architettonica.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita prioritariamente ove connessa alla attività agricola tradizionale ed allo studio di tecniche innovative nonché la promozione del rapporto città campagna mediante recupero edifici esistenti con adeguamento dei materiali, colori e finiture. Possono altresì essere previste soluzioni di qualità architettonica di cui all'articolo 53 delle norme.

5.5	Campeggi	Fruizione del paesaggio agrario e conservazione degli usi compatibili
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentito il recupero dei campeggi esistenti e la realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento delle strutture alle leggi e regolamenti di settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Consentiti esclusivamente in apposite aree individuate nello strumento urbanistico. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e dettagliare le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.6	impianti sportivi coperti	Fruizione del paesaggio agrario e conservazione degli usi compatibili
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi coperti esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro fruizione.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti la realizzazione di impianti sportivi coperti e ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti e dei servizi necessari alla loro fruizione. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e dettagliare le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	conservazione degli usi compatibili con gli obiettivi di qualità paesistica
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero e l'ampliamento inferiore al 20% degli impianti sportivi esistenti nonché l'adeguamento funzionale dei servizi strettamente necessari alla loro fruizione
5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti la realizzazione di impianti sportivi e gli ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti e dei servizi necessari alla loro fruizione. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulla compatibilità dell'intervento e dettagliare le misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto rurale da prevedere nel progetto e realizzare contestualmente all'intervento

6	Uso tecnologico	Promozione e sviluppo del paesaggio agrario diffusione di tecniche innovative e/o sperimentali.
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo ineditato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	Sono consentite, nel rispetto della morfologia dei luoghi. Le reti possibilmente devono essere interrato; La relazione paesaggistica deve prevedere la sistemazione paesistica dei luoghi post operam e la realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.2	installazione di impianti radiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	È consentita <i>solo in assenza comprovata di alternative localizzative</i> . La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle visuali e prevedere la sistemazione paesistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesistica prevista.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline per aree a parcheggio e per gli impianti a biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	<i>Non consentiti</i>
6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER di piccola dimensione solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti.

6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso infrastrutturale	Promozione dello sviluppo sostenibile e del rapporto funzionale spaziale città-campagna, rafforzamento del ruolo delle città rurali e loro collegamento in rete.
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	Consentiti. Il progetto deve prevedere interventi di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare contestualmente all'intervento, dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica
7.2	nuove infrastrutture	Fruizione e sviluppo sostenibile del paesaggio agrario nel rispetto dei valori identitari e tradizionali
7.2.1	viabilità locale	Consentita la realizzazione della viabilità locale connessa ai nuovi interventi ammessi dalle presenti norme e l'adeguamento funzionale della viabilità esistente. Consentiti. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario e documentare interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	
7.2.3	grande viabilità	
7.2.4	viabilità di servizio all'attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti.
7.2.6	piste ciclabili	Consentite.
7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentiti nel rispetto della morfologia dei luoghi e delle caratteristiche del paesaggio agrario. Per i parcheggi la relazione paesaggistica deve fornire elementi necessari alla valutazione dell'inserimento nel paesaggio circostante.
7.3	infrastrutture di trasporto esistenti	Fruizione e sviluppo sostenibile del paesaggio agrario.
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione

7.3.2	potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	per la compatibilità paesaggistica, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio agrario nonché documentare misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio da prevedere nel progetto. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	Promozione dello sviluppo sostenibile e del rapporto funzionale spaziale città-campagna, rafforzamento del ruolo delle città rurali e loro collegamento in rete.
7.4.1	porti aeroporti	Consentiti la nuova localizzazione e gli ampliamenti delle infrastrutture legittimamente autorizzate previa valutazione, in sede di autorizzazione degli interventi, della compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale da prevedere nel progetto e dettagliatamente documentate nella relazione paesaggistica.
7.4.2	nodi di scambio	

TABELLA C Paesaggio agrario di continuità - norma regolamentare

Elementi del paesaggio		norma regolamentare
1	elementi geomorfologici	
1.1	Duna	Conservazione, integrazione, riqualificazione, valorizzazione. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi devono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazione della duna e della vegetazione. Protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino.
1.2	rocce nude	Conservazione. Le conformazioni rocciose, in quanto caratterizzanti il paesaggio, non possono essere alterate, ma devono essere mantenute nel loro aspetto attuale. Non è consentita qualsiasi manomissione delle grotte marine e terrestri. che conservano il carattere di naturalità e seminaturalità
2	Elementi vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Nei territori coperti da macchia è consentito il taglio silvicolturale secondo le norme che regolano la materia. Non Consentito il taglio a raso per l'alto fusto, per pendenze superiori al 50%, sulle creste, intorno agli invasivi e a quote > m. 1000. Il taglio a raso è ammesso solo su particelle non contigue dell'estensione massima di 1 ha. Non è consentita la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, la sostituzione di specie nonché la conversione di fustaie in cedui. Per i territori costieri è prescritta la conservazione della macchia mediterranea che fa parte integrante dell'arenile.
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione o integrazione la vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o, in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione ed integrazione della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	I nuovi manufatti devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in raggruppamento con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini

3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/1998	Conservazione ed integrazione la vegetazione naturale ed ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei esistenti.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	Morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	Elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio rurale	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con coppi o tegole laterizie o scisti lapidei. Divieto di volumi tecnici emergenti. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.2	qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. Le coloriture devono privilegiare i colori prevalenti dei luoghi.
5.3	Recinzioni	Da realizzare in modo da non pregiudicare la continuità visuale del paesaggio. Sono consentite recinzioni di passoni di legno con filo spinato o rete metallica nonchè recinzioni stagionali in rete metallica per la difesa di bestiame e colture. Mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio. Di altezza massima 1.20 ml se realizzate in muratura o cemento, per la ulteriore altezza fino ad un'altezza max. m 2.10 se realizzate con materiali trasparenti; per gli impianti sportivi si può derogare, se trasparenti.
5.4	elementi di arredo urbano	
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità

6. PAESAGGIO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI (ART. 28)

TABELLA B) - Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela		
	Tipologie di interventi di trasformazione per uso	obiettivo specifico di tutela e disciplina
1	uso agricolo e silvopastorale	conservazione delle attività agricole residue in quanto compatibili con paesaggio urbano
1.1	interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica	Sono consentiti tutti gli interventi necessari al mantenimento delle attività agricole residue in quanto compatibili con la qualità degli insediamenti urbani contigui.
1.2	Interventi su manufatti necessari alla conduzione del fondo	conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1.2.1	Annessi agricoli (magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle)	Oltre al recupero ed agli ampliamenti dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture e finiture sono consentite nuove edificazioni. Deve essere garantita in ogni caso la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
1.2.2	strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli	
1.2.3	Abitazione rurale	
1.2.4	strutture per agriturismo	
1.2.5	recupero centri rurali esistenti	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni per i materiali, colori e finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, co 1 lettera d del DPR 380/2001 nonché per gli ampliamenti degli edifici esistenti la relazione paesaggistica deve documentare il rapporto funzionale e spaziale con il tessuto urbano . Deve essere garantita la qualità architettonica.
1.2.6	nuova formazione centri rurali	Consentita in quanto compatibile con la qualità degli insediamenti urbani contigui. La relazione paesaggistica deve documentare il rapporto funzionale e spaziale con il tessuto urbano circostante. Deve in ogni caso essere garantita la qualità architettonica.
2	Uso per attività di urbanizzazione	Gestione dell'ecosistema urbano e riqualificazione del paesaggio urbano
2.1	interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3 lettera f del DPR 380/2001)	Consentiti previo piano attuativo finalizzato al recupero. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione in relazione alla tipologia ed alla qualità degli impianti urbanistici e dei caratteri architettonici dei tessuti urbani da ristrutturare. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
2.2	interventi di urbanizzazione primaria realizzati anche da privati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali delle opere di urbanizzazione esistenti e la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione connessi alle trasformazioni edilizie consentite dalle presenti norme.

2.3	interventi di urbanizzazione secondaria (servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati anche da privati) (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.2)	Sono consentiti adeguamenti funzionali dei servizi esistenti nonchè la realizzazione di nuovi servizi correlati agli insediamenti residenziali esistenti o ammessi dalle presenti norme. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica degli interventi. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
3	Uso residenziale	Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano, promozione della qualità dell'architettura degli insediamenti urbani.
3.1	Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero nonchè ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica.
3.2	costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001.	Consentiti. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d) del DPR 380/2001 e per la nuova edificazione nei lotti interclusi la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione del nuovo inserimento nel tessuto circostante. Nei casi di nuove espansioni o di completamento i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a terra, per la riqualificazione ambientale e per la vegetazione, tutti dettagliatamente documentati nella relazione paesaggistica. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
3.3	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 DPR 380/2001 lettera e.5)	È consentita esclusivamente la installazione di piccoli gazebo a servizio della residenza negli spazi pertinenziali interni ad uso privato o in posizione comunque non visibile dallo spazio pubblico. È consentita altresì la installazione di frangisole sui terrazzi con materiali e colori che rispettino le caratteristiche tipologiche e le finiture dell'edificio.
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Riqualificazione, recupero e valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani.
4.1	Laboratori artigianali	Promozione di tessuti integrati, conservazione e valorizzazione delle attività artigianali esistenti compatibili con l'uso residenziale.
4.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%
4.1.2	Nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti la realizzazione e gli ampliamenti superiori al 20% dei laboratori per attività compatibili con l'uso residenziale. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
4.2	Strutture commerciali e terziarie	Promozione dei tessuti integrati, conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
4.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%

4.2.2	Nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione e gli ampliamenti superiori al 20%. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo le strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
4.3	servizi pubblici generali	Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano, promozione di nuove centralità.
4.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.
4.3.2	nuova realizzazione ed ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione dell'impatto sulla funzionalità urbana. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e ove possibile l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
4.4	Strutture produttive industriali	Sviluppo sostenibile delle attività compatibili ed eliminazione anche con rilocalizzazione delle strutture quando non compatibili con i tessuti residenziali circostanti.
4.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia e per gli ampliamenti inferiori al 20% la relazione paesaggistica deve in particolare fornire elementi di valutazione sulla compatibilità dell'insediamento produttivo con i tessuti residenziali circostanti e dettagliare e adeguate misure di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto.
4.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Le nuove realizzazioni e gli ampliamenti superiori al 20% sono consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici come adibiti ad attività produttive. La relazione paesaggistica in particolare dovrà fornire gli elementi di valutazione dei nuovi inserimenti nel contesto urbano anche in relazione al trattamento dei margini dei tessuti urbani con i paesaggi circostanti. Il piano o il progetto deve prevedere adeguate misure di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante.
4.5	installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee (art. 3 lettera e.5 DPR 380/2001)	Consentiti, se non diversamente realizzabili per usi strettamente legati ad attività legittimamente autorizzate.

4.6	impianti per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	Riqualificazione e recupero dei paesaggi degli insediamenti urbani. Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.
4.6.1	recupero e ampliamenti	Consentiti solo in ambiti individuati negli strumenti urbanistici. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e dettagliare adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico da prevedere nel progetto. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.6.2	nuova realizzazione	
4.7	depositi merci o materiali (art. 3 lettera e.7 DPR 380/2001)	Eliminazione anche con rilocalizzazione quando non compatibili con il contesto urbano.
4.7.1	recupero e ampliamenti	Consentiti. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sull'inserimento nel contesto urbano e dettagliare adeguate misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico da prevedere nel progetto. Negli altri casi eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.7.2	nuova realizzazione	
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	recupero e ampliamenti	Consentita la conservazione degli impianti esistenti con divieto di ampliamenti. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	nuova realizzazione	Non consentita
5	Uso turistico sportivo e culturale	Valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani, promozione di tessuti integrati, valorizzazione dei beni del patrimonio culturale presenti nei tessuti urbani.
5.1	insediamenti turistici e alberghieri	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale.
5.1.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti ampliamenti inferiori al 20%.
5.1.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	È consentita la realizzazione di strutture ricettive e gli ampliamenti superiori al 20%. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle presenti norme.
5.2	attrezzature di ristoro e soccorso	
5.2.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti

5.2.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti
5.3	Rifugi	
5.3.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentiti
5.3.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentiti
5.4	Strutture scientifiche e centri culturali e di culto, musei, attività didattiche e parchi avventura	Valorizzazione promozione della qualità del paesaggio urbano
5.4.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.
5.4.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Sono consentiti. Deve essere assicurata la qualità architettonica degli interventi e l'armonizzazione con le tipologie edilizie del tessuto urbano circostante. In ogni caso gli edifici devono rispettare il profilo naturale del terreno e collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e allineati lungo strade. Possono altresì essere previste soluzioni architettoniche di qualità di cui all'articolo 53 delle norme.
5.5	Campeggi	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
5.5.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Fermo restando la consistenza planimetrica e la capacità ricettiva è consentita la realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento delle strutture esistenti alle leggi e regolamenti che disciplinano il settore nonché le opere necessarie per il miglioramento della classificazione.
5.5.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% della superficie e della capacità ricettiva	Non è ammessa la realizzazione di nuovi campeggi.
5.6	impianti sportivi coperti	valorizzazione promozione della qualità del paesaggio degli insediamenti urbani
5.6.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20%.
5.6.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti e gli ampliamenti superiori al 20% di quelli esistenti e dei servizi necessari alla loro fruizione. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
5.7	impianti sportivi all'aperto e servizi di pertinenza	valorizzazione promozione della qualità del paesaggio degli insediamenti urbani
5.7.1	recupero e ampliamenti inferiori al 20%	Consentito il recupero dei manufatti esistenti con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coloritura, finiture. Sono consentiti inoltre ampliamenti inferiori al 20% dei volumi di servizio esistenti.

5.7.2	nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%	Consentita la realizzazione di impianti sportivi all'aperto e gli ampliamenti superiori al 20% degli impianti esistenti e dei servizi necessari alla loro fruizione. Deve essere comunque garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti.
6	Uso tecnologico	fruizione funzionale del paesaggio urbano
6.1	infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)	È consentita la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti. Le infrastrutture a rete possibilmente devono essere interrato. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione per la compatibilità del nuovo inserimento nel contesto urbano e dettagliare le misure di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto.
6.2	installazione di impianti riceradiotrasmettenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001)	Sono consentiti se non diversamente localizzabili in altri contesti paesaggistici. La relazione paesaggistica deve documentare la impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e contenere elementi di valutazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante nonché proposte di mitigazione. Sono comunque consentiti gli impianti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui all'articolo 6 comma 4 del DL 133/2014 convertito in legge 164/2014.
6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti nuovi impianti per la produzione di energia con esclusione delle aree già destinate ad attività artigianali o industriali. In ogni caso i nuovi impianti e gli interventi manutenzione di impianti esistenti dovranno prevedere misure di mitigazione dell'impatto sui beni del paesaggio secondo quanto indicato nelle Linee Guida.
6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegata al d.lgs. 10 settembre 2010.	Non sono consentiti nuovi impianti per la produzione di energia con esclusione delle aree già destinate ad attività artigianali o industriali. In ogni caso i nuovi impianti e gli interventi manutenzione di impianti esistenti dovranno prevedere misure di mitigazione dell'impatto sui beni del paesaggio secondo quanto indicato nelle Linee Guida.

6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegare al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti gli impianti di produzione da FER ad esclusione degli impianti a biomasse. Gli impianti fotovoltaici sono consentiti solo se non è possibile la loro integrazione su strutture esistenti e solo se realizzati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti.
6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” allegare al d.lgs. 10 settembre 2010.	Sono consentiti solo gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici o annessi agricoli. Inoltre, la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.
7	Uso infrastrutturale	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.1	manufatti di servizio alla viabilità	È consentita la realizzazione dei manufatti a servizio della viabilità.
7.2	Nuove infrastrutture	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.2.1	viabilità locale	È consentita la realizzazione della viabilità locale connessa agli interventi di trasformazione ammessi dalle presenti norme.
7.2.2	nuovi tracciati ferroviari	Consentiti. La relazione paesaggistica deve documentare la impossibilità di prevedere localizzazioni alternative e contenere elementi di valutazione dell’impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre dettagliare sistemazioni paesistiche che favoriscano l’inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano da prevedere nel progetto.
7.2.3	Grande viabilità	Consentita. La relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell’assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell’impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre dettagliare le sistemazioni paesistiche che favoriscano l’inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano da prevedere nel progetto.
7.2.4	viabilità di servizio all’attività agricola o ad altre attività con essa compatibile	Consentita
7.2.5	percorsi pedonali e sentieri naturalistici	Consentiti
7.2.6	piste ciclabili	Consentite


7.2.7	parcheggi e piazzole di sosta	Consentite le piazzole di sosta. Per la realizzazione di parcheggi la relazione paesaggistica deve contenere elementi di valutazione per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre dettagliare le sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano da prevedere nel progetto.
7.3	Infrastrutture di trasporto esistenti	fruizione funzionale ed anche visiva del paesaggio urbano
7.3.1	Adeguamento	Si applica l'articolo 14 delle norme deve dettagliare le sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano da prevedere nel progetto.
7.3.2	Potenziamento rete viaria e ferroviaria esistente	
7.4	grandi infrastrutture a servizio della mobilità	conservazione e valorizzazione delle attività compatibili con l'insediamento residenziale
7.4.1	porti e aeroporti	Sono consentiti la conservazione ed adeguamento funzionale delle infrastrutture esistenti e delle relative attrezzature di servizio. La relazione paesaggistica deve contenere valutazioni sulla compatibilità dell'infrastruttura con i tessuti circostanti in relazione anche alle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento dell'infrastruttura nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del contesto urbano.
7.4.2	Nodi di scambio	Consentito il recupero e gli adeguamenti funzionali delle infrastrutture esistenti e la nuova localizzazione. La relazione paesaggistica deve contenere valutazioni sulla compatibilità con i tessuti circostanti.

TABELLA C Paesaggio degli insediamenti urbani - norma regolamentare		
	Elementi del paesaggio	norma regolamentare
1	Elementi geomorfologici	
1.1	Duna	
1.2	Rocce nude	
2	elementi di vegetazione naturale	
2.1	patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/1998
2.2	vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di golenza lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del PTPR, che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	Vegetazione antropica	
3.1	alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non Consentito di abbattimento salvo comprovata necessità.
3.2	alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	Gli insediamenti di nuovo impianto devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare.
3.3	alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini.
3.4	giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r.24/1998	Conservazione e rafforzamento della vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/1998	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedita dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	morfologia del terreno	
4.1	scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.

4.2	movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	elementi architettonici degli edifici, recinzioni e altri elementi del paesaggio urbano	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purchè la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	Qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce comunque non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
5.5	cartelloni pubblicitari	subordinati a valutazione di compatibilità previo SIP

Il funzionario architetto

Arch. Daniele Carfagna



Il funzionario archeologo

Dott.ssa Daniela Quadrino



IL SOPRINTENDENTE

Dott. Alessandro Betori